



Presidente legale rappresentante pro-tempore
 Sig. LORENZO DEL BOCA, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
 studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 GARANCINI GIANFRANCO giusta delega in calce al
 controricorso;



ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO REGIONALE
 LIGURE in persona del Presidente legale
 rappresentante pro tempore Sig. ATTILIO LUGLI,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 36,
 presso lo studio dell'avvocato FLICK CATERINA,
 che lo rappresenta e difende unitamente agli
 avvocati AMICABILE LUCA, FLICK WALDEMARO giusta
 delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
 GENOVA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 52/2005 della CORTE
 D'APPELLO di GENOVA, I SEZIONE CIVILE, emessa il
 21/4/2005, depositata il 30/05/2005, R.G.N.
 1170/2004;

udita la relazione della causa svolta nella
 pubblica udienza del 06/11/2009 dal Consigliere

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato MARIO MELILLO per delega
dell'Avvocato ANTON GIULIO LANA;

udito l'Avvocato CATERINA FLICK;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso
con condanna della parte soccombente alle spese.



IN FATTO

Raimondo Lagostena impugnò dinanzi al tribunale di Genova la decisione del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di oggetto di un suo ricorso avverso la delibera del consiglio regionale ligure del medesimo ordine che ne aveva disposto la cancellazione dall'elenco dei giornalisti professionisti e la sua iscrizione in quello dei pubblicisti a seguito del venir meno del requisito dell'esclusività professionale.

Il tribunale, giudicando nella composizione prevista dall'art. 63 della legge 63/69, respinse il ricorso.

L'impugnazione proposta dal Lagostena fu rigettata dalla corte di appello di Genova.

La sentenza è stata impugnata da quest'ultimo dinanzi a questa corte con ricorso sorretto da 4 motivi.


Resistono con controricorso i consigli, regionale e nazionale, dell'ordine dei giornalisti.

Vi sono in atti memorie del ricorrente e del consiglio regionale ligure.

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 40 della legge n. 69 del 1963); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; incostituzionalità dell'art. 40 citato per violazione degli artt. 2,3, 24 della Costituzione.



Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 63 della legge n. 69 del 1963); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; incostituzionalità dell'art. 63 citato per violazione degli artt. 102 e 108 della Costituzione.

Entrambi i motivi risultano del tutto privi di pregio.

Premessa la opportunità della precisazione operata dal controricorrente ordine dei giornalisti - secondo la quale il Lagostena non è stato cancellato *tout court* dall'albo dei giornalisti, bensì soltanto da quello dei professionisti - detti motivi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, da un canto, che la lamentata violazione degli artt. 2, 3, 24 della Carta fondamentale sia manifestamente insussistente, attesa la natura puramente amministrativa del procedimento funzionale ad accertare l'esistenza o meno, in capo all'interessato, del requisito della esclusività (sulla base, si badi, delle stesse dichiarazioni rese dal giornalista), come tale incomparabile con alcuna vicenda conseguente a procedimento disciplinare, mentre il diritto di difesa è ampiamente garantito dal contenuto del questionario redatto dall'interessato e dalla più generale facoltà di intervento di cui alla legge 241/90; dall'altro, quanto alla pur invocata contrarietà a norme costituzionali dell'art. 63, che l'indipendenza del giudice ritenuto extraneus risulta garantita dalla modifica di cui all'art. 2 della legge 308/69, come confermato dallo stesso giudice delle leggi con ordinanza 1096/88.

2

Il ricorrente, in questa sede, si limita, nella sostanza, a proporre pedissequamente al giudice di legittimità le medesime doglianze espresse in sede di merito, doglianze puntualmente disattese dal giudice territoriale con motivazione ampia, articolata, priva di vizi logico-giuridici, che questa corte interamente condivide.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 43 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 3 della legge 241/1990); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza di appello in virtù della nullità dell'intero procedimento conseguente alla nullità della delibera del consiglio regionale della Liguria dell'ordine dei giornalisti.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte d'appello (f. 12 ss. della parte motiva della sentenza) ha esaurientemente escluso il vizio di nullità sì come lamentato sotto il duplice, concorrente profilo della sua ontologica inesistenza, quanto al provvedimento del consiglio regionale, e della sua imprevedibilità tout court, alla luce del motivato contenuto del *decisum* dell'organo gerarchicamente sovraordinato.

La motivazione, anche in tal caso scevra da vizi logico-giuridici, merita integrale conferma.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 55 DPR 115/65, 1 e 40 della legge

69/63); insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile, sollevando questioni di mero fatto sottratte, come tali, al vaglio di questa corte di legittimità.

Esso, nel suo complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili perché la valutazione delle risultanze fattuali della vicenda che ancora occupa questa corte, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per

cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando i fatti, controllandone la logica attendibilità e la giuridica conclusione, scegliendo, fra essi, quelle funzionali alla dimostrazione del *decisum* adottato. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate *quoad effectum*) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di incontestabili fatti storici (nella specie, la predominante attività di imprenditore svolta dal Lagostena) quanto le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di

5 

causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.


La disciplina delle spese segue, giusta il principio della equità, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi e. 10.200 per ciascuno dei controricorrenti, di cui E. 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, li 6.11.2009


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 MAR 2010

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

